

Codice A1820C

D.D. 16 novembre 2023, n. 2817

VCPO289 - Comune di Mollia - Richiesta di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 2974) e concessione demaniale per i lavori di ripristino dell'attraversamento pedonale del Rio Valpiana con la posa di un guado a corda molle a servizio della strada comunale che collega la Frazione Piana Toni con la Frazione Casa Capietto in Comune di Mollia (VC).



ATTO DD 2817/A1800A/2023

DEL 16/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: VCPO289 – Comune di Mollia - Richiesta di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 2974) e concessione demaniale per i lavori di ripristino dell'attraversamento pedonale del Rio Valpiana con la posa di un guado a corda molle a servizio della strada comunale che collega la Frazione Piana Toni con la Frazione Casa Capietto in Comune di Mollia (VC).

Visto che in data 29/08/2023 (a nostro protocollo n. 36728/A1820C) la Dott.ssa Marilena Carmellino, nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Mollia (VC) con sede in Via Roma n. 16 - Codice Fiscale 00433220027 - ha presentato un'istanza di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale per i lavori di ripristino dell'attraversamento pedonale del Rio Valpiana con la posa di un guado a corda molle a servizio della strada comunale che collega la Frazione Piana Toni con la Frazione Casa Capietto in Comune di Mollia (VC).

Visto che all'istanza è allegata la documentazione tecnico-progettuale predisposta dallo Studio Insieme Ingegneria di Varallo, a firma del Dott. Ing. Maria Luisa Gallo, in base alla quale è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Preso atto che il guado in progetto, costituito da una platea in massi ciclopici disposti ad incastro, avente sviluppo lineare totale di metri 65, non comporta modifiche sostanziali al regime idraulico del corso d'acqua.

Effettuato il sopralluogo istruttorio in data 18/10/2023.

Visto il parere della Provincia di Vercelli, Area Affari Generali–Economico Finanziario, Servizio Caccia e Pesca, rilasciato con prot. 28936/2023 del 29/09/2023, pervenuto in data 02/10/2023 al nostro prot. n. 41463/A1820C, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17/05/2011), allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Considerato che a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei

lavori in argomento è stata ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua con l'osservanza delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto.

Visto che ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento 10/R/2022 nel caso di concessioni richieste dagli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 12 del regolamento 10/R/2022 il richiedente deve provvedere a firmare il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che la tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24/11/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3928 del 28/12/2021, ha stabilito l'esenzione del pagamento del canone demaniale per ponti, ponticelli, guadi, passerelle e attraversamenti viari in genere di proprietà della Regione Piemonte, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative.

Visto che gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2. del regolamento 10/R/2022 sono esentati dal versamento delle spese di istruttoria.

Considerato l'art. 11, comma 4 stabilisce che le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento della cauzione.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge regionale 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 -. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- Visto il decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Visto il regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- Vista la Legge regionale 6/2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- Vista la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;

determina

Di concedere al Comune di Mollia (VC) l'occupazione dell'area demaniale utile per gli interventi di ripristino dell'attraversamento pedonale del Rio Valpiana con la posa di un guado a corda molle a servizio della strada comunale che collega la Frazione Piana Toni con la Frazione Casa Capietto in

Comune di Mollia (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione di un guado a corda molle sul Rio Valpiana in Comune di Mollia (VC), ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. l'opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione, nonché a quella dell'alveo nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'ufficiosità idraulica della sezione di deflusso ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- d. il Comune di Mollia dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera, per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità degli utenti del guado, anche attuando l'interruzione del transito;
- e. nel caso in cui i Bollettini di Allerta meteo-idrologica e idraulica emessi da ARPA Piemonte indichino un livello di allerta arancione o rosso per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e idraulico, il Comune di Mollia dovrà comunque predisporre la chiusura del guado e procedere sempre all'ispezione del medesimo prima della sua riapertura;
- f. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla Legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- g. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
- i. durante i lavori il Comune di Mollia dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del Rio Valpiana, al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- j. durante lo svolgimento dei lavori il Comune di Mollia dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché la linea elettrica provvisoria sia in sicurezza;
- k. il Comune di Mollia non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
- l. il Comune di Mollia è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona

d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- n. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- o. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2052, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Dott. Giuseppe Adorno)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia